

PREMESSA

Il documento che viene presentato costituisce un aggiornamento di quello redatto e trasmesso al Parlamento nel corso del 1998 e relativo alle attività realizzate negli anni dal 1991 al 1997.

L'aggiornamento è relativo alle attività svolte nel corso del solo 1998, anche se sono presentati i più recenti eventi, ricadenti nel corso del 1999, che possono avere rilievo sulla realizzazione delle iniziative intraprese.

Il presente documento si fonde con quello prodotto lo scorso anno che ha ricostruito la storia della attività e delle vicende connesse con la realizzazione della legge 10/91; esso costituisce, pertanto, per alcune parti solo una integrazione a quanto già esposto.

Bisogna rilevare come l'ENEA, l'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, abbia svolto e svolga tuttora un ruolo trainante nel processo di attuazione della legge 10/91, soprattutto per quanto riguarda le attività relative all'uso efficiente dell'energia, alla programmazione energetica locale e alla promozione delle fonti rinnovabili di energia.

Nel complesso si può notare che la diffusione delle conoscenze e delle informazioni in materia di risparmio energetico e di uso razionale dell'energia stia sempre più responsabilizzando gli operatori addetti al settore. La pianificazione energetica regionale è stata, ormai, realizzata o è in corso di definizione da tutte le realtà locali mentre anche quella comunale si sta diffondendo ed ha interessato metropoli quali Roma e Torino.

Aumenta sempre più il numero di Province e Comuni che hanno deliberato l'avvio dei controlli degli impianti termici e forte è stato in tale settore la spinta proveniente dall'ENEA attraverso lo svolgimento di corsi di qualificazione professionale nell'ambito dei progetti dei LPU.

Risulta tuttavia stagnante la richiesta dei contributi previsti agli artt. 11, 12 e 14.

Una notevole accelerazione ha ricevuto di recente il programma di metanizzazione del Mezzogiorno che vedrà concludere entro il 18 giugno 1999 la fase di finanziamento avviata nel corso degli anni '80 e si aprirà quella connessa con gli stanziamenti (1.000 miliardi) previsti dalla legge 266/97 e dell'avvio del nuovo Q.C.S. 2000-2006.

LE INCENTIVAZIONI

Il Ministero dell'industria ha svolto nel corso del 1998 attività di erogazione dei contributi in conto capitale previsti dagli articoli 11, 12 e 14 della legge 10/91 che possono essere così sintetizzate..

Art. 11 - Risparmio energetico

Alla fine dell'anno 1997, a fronte di 392,26 MLD concessi ai sensi dell'art. 11 della legge 10/91 ne rimanevano da erogare 90,90 MLD.

Nel corso dell'anno 1998 sono stati erogati 4,60 MLD a fronte di iniziative concluse e sono stati revocati contributi per 12,26 MLD relativi a iniziative per le quali i titolari del contributo hanno rinunciato alla realizzazione dell'iniziativa.

Sono state, inoltre, richieste erogazioni per un totale di 20,15 MLD. Per tali richieste, pervenute in ritardo rispetto alla previsione, l'iter istruttorio per l'invio dei provvedimenti di erogazione al competente Ufficio Centrale del Bilancio si concluderà nei primi mesi del 1999.

Art. 12- Progetti dimostrativi

Alla fine dell'anno 1997, a fronte di 159,58 MLD concessi ai sensi dell'art. 12 della legge 10/91 ne rimanevano da erogare 72,79 MLD.

Nel corso dell'anno 1998 sono stati erogati 15,42 MLD a fronte di iniziative concluse e sono stati revocati contributi per 0,80 MLD relativi a iniziative per le quali i titolari del contributo hanno rinunciato alla realizzazione dell'iniziativa.

Sono state, inoltre, richieste erogazioni per un totale di 12,83 MLD. Anche per tali richieste, pervenute in ritardo rispetto alla previsione, la conclusione dell' iter istruttorio avverrà nei primi mesi del 1999.

Art. 14 - Impianti idroelettrici

Alla fine dell'anno 1997, a fronte di 79,95 MLD concessi ai sensi dell'art. 14 della legge 10/91 ne rimanevano da erogare 47,69 MLD.

Nel corso dell'anno 1998 sono stati erogati 9,80 MLD a fronte di iniziative concluse e sono stati revocati contributi per 0,44 MLD relativi a iniziative per le quali i titolari del contributo hanno rinunciato alla realizzazione dell'iniziativa.

Sono state, inoltre, richieste erogazioni per un totale di 4,04 MLD le cui procedure amministrative si concluderanno nei primi mesi del 1999.

Artt. 8,9 e 13 - Fondi da trasferire alle regioni e provincie autonome di Trento e di Bolzano

E' stata trasmessa al CIPE la proposta di ripartizione dei fondi 1998 di 18 MLD, destinati alle sole Regioni a statuto speciale e alle Provincie autonome. Non appena tale organo avrà deliberato sarà immediatamente effettuato il trasferimento dei fondi alle regioni. La deliberazione del CIPE è intervenuta in data 19 febbraio 1999 attribuendo i fondi nella misura seguente:

Sicilia: 7,808 MLD;

Sardegna: 5,223 MLD;

Friuli V.G.: 2,575 MLD;

Bolzano: 1,268 MLD;

Trento: 1,123 MLD.

LE NORME PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA NEGLI EDIFICI

Alcuni dei provvedimenti relativi a tale materia non sono stati ancora emanati, in particolare quelli relativi a:

(art.4 c.1)	ai criteri generali tecnico/costruttivi ed alle tipologie per l'edilizia sia pubblica che privata;
(art. 4 c.2)	alla normativa tecnica al cui rispetto è condizionato il rilascio di autorizzazioni e la concessione di finanziamenti e contributi;
(art.4 c.3)	ai criteri per la costruzione e la ristrutturazione degli impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale
(art. 30)	alla certificazione energetica degli edifici

Relativamente a primi due commi nel corso del 1998 è da segnalare che è stata preparata ed è in discussione una proposta del Ministero dei LL.PP che prevede una diminuzione del 20% dei valori da prendere in considerazione nella progettazione degli edifici rispetto a quelli vigenti. A tal proposito l'ENEA ha condotto un proprio studio di valutazione delle possibili refluenze dovute all'adozione dei valori proposti.

Sulla base di questo studio e sull'esperienza acquisita dall'ENEA nei corsi di aggiornamento diretti agli Uffici Tecnici Comunali (oltre 1500 Comuni coinvolti) emerge le priorità, al di là dei valori limite di dispersione che saranno fissati, che, per incidere in modo significativo sui consumi energetici e ridurre realmente le emissioni inquinanti delle nostre città vengano è necessario che siano presi provvedimenti che chiariscono il ruolo di controllo degli Uffici Tecnici Comunali e ne favoriscono l'azione. Lo studio ENEA suggerisce soluzioni a tale proposito.

Il decreto relativo alla certificazione dei componenti degli edifici e degli impianti, previsto dall'art. 31, è stato pubblicato sulla G.U. del 5 maggio 1998, con il D.M. 2 aprile 1998; esso individua le classi dei componenti e le relative caratteristiche e prestazioni energetiche da certificare esclusivamente per quei componenti per i quali le disposizioni legislative europee o nazionali non prevedano già specifiche modalità di certificazione. L'obbligo della certificazione è aggiuntivo ai requisiti essenziali che garantiscono la libera circolazione dei prodotti sul territorio della Comunità Europea solo nel caso in cui il prodotto venga commercializzato facendo esplicito riferimento alle sue caratteristiche o prestazioni energetiche.

Per quanto attiene alla certificazione energetica degli edifici sono state avviate nuove analisi e riflessioni sul ruolo che può giocare tra le azioni che dovranno essere intraprese per mantenere fede agli impegni assunti dal nostro Paese dopo la Conferenza Climatica di Kyoto. In questa nuova ottica è stato costituito dal CTI un gruppo di lavoro, coordinato dall'ENEA, con l'incarico di effettuare uno studio tecnico normativo per definire una coscienza ed una posizione di settore chiara e comune tra tutti gli operatori interessati, in termini di concetti, procedure e competenze, alla luce anche delle esperienze acquisite nel corso di questo decennio in Italia e negli altri paesi europei.

Le complesse tematiche che in seno a questo gruppo di lavoro si stanno affrontando comprendono:

- la valutazione delle singole componenti energetiche oggetto della certificazione e dell'ambito di applicazione della normativa in relazione alla destinazione d'uso degli immobili;

- la scelta della metodologia di certificazione che potrebbe essere prescrittiva (lista positiva), previsionale (simulazione dei consumi) o diagnostica;
- l'integrazione delle problematiche energetiche con quelle ambientali per cui si dovranno valutare sia le caratteristiche di rispetto ambientale (in termini di emissioni di CO₂) sia i consumi energetici.

Si prevede che i primi risultati del gruppo di lavoro siano noti entro la fine del 1999.

Per quanto concerne le norme per il contenimento dei consumi con riguardo alla progettazione, installazione e manutenzione degli impianti termici, i verificatori qualificati dall'ENEA su richiesta del rispettivo Ente assommano a 500 su 850 partecipanti.

L'ENEA, con il sostegno del Ministero dell'Industria, nell'ambito delle iniziative per creare più occupazione ha predisposto e presentato un progetto al Ministero del Lavoro denominato "Verifiche degli impianti termici" che prevede l'utilizzo di 500 disoccupati.

Il Progetto, presentato nell'ambito del pacchetto Treu per l'occupazione giovanile ed approvato dal Ministero del Lavoro il 18 dicembre 1997, sarà realizzato in 32 Enti Locali dislocati nelle regioni interessate dall'intervento del Governo e in particolare in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Sardegna e Sicilia. L'elenco delle pubbliche Amministrazioni dove si avvieranno al lavoro i disoccupati è riportato nella tabella allegata.

Il Progetto LPU "Verifiche impianti termici" a cui si attribuisce grande importanza quale occasione irripetibile per coniugare occupazione e applicazione delle normative,

E' articolato in 4 fasi:

- a) selezione ed avviamento dei lavoratori;
- b) formazione tecnica;
- c) attività operativa;
- d) formazione imprenditoriale.

La prima fase è partita a marzo 1998 con l'affissione dei bandi di reperimento dei disoccupati.

Nel maggio 1999 si sono concluse le attività degli uffici di collocamento con l'individuazione di circa 350 Lavoratori di pubblica utilità

L'ENEA già da febbraio 1999 si è attivata per avviare il progetto presso gli Enti locali. Ad oggi risultano avviati i progetti presso: Comune di Reggio Calabria, Provincia di Nuoro, Provincia di Messina, Comune di Frosinone. Entro la fine dell'anno si prevede che sarà avviato il progetto presso tutti gli altri enti locali interessati. L'ENEA con questo progetto si è impegnata a fornire assistenza alla risoluzione di tutti i problemi applicativi della normativa e quelli logistici e di avviamento del progetto presso le 32 Amministrazioni.

Al fine di conferire funzioni e compiti dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali è stato emanato il D.Lgs. n. 112/98.

In base a questo decreto legislativo le Regioni devono individuare le funzioni amministrative che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e trasferire tutte le altre agli Enti Locali.

In particolare, per quanto riguarda gli impianti termici, le Regioni devono svolgere una funzione di coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti Locali per l'attuazione della legge 10/1991 e del DPR n. 412/3, nonché assistere gli stessi per le attività di informazione dei cittadini e di formazione di operatori pubblici e privati nei settori della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici e per la certificazione energetica degli edifici.

Riguardo alla applicazione della procedura relativa alla certificazione tecnica gli unici elementi si ricavano dai corsi (63 edizioni) predisposti al riguardo dall'ENEA che, al 31/12/98, avevano coinvolto 17 Regioni, per circa 1500 Comuni e oltre 2000 partecipanti.

LA PIANIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE

A fine 1998 quasi tutte le Regioni si sono adoperate nella definizione e stesura dei Piani energetici e, più recentemente, dei piani energetico-ambientali.

Le Regioni che hanno prodotto studi di Piani completi, in attuazione della L. 10/91 sono la maggior parte.

Si tratta di studi con analisi dettagliate e proposte aderenti alle caratteristiche regionali. In molti casi vi sono indicati possibili programmi e singoli progetti, loro costi e fonti di finanziamento.

Il grado di complessità e vastità degli studi varia da Regione a Regione.

Diverso è stato anche il grado di coinvolgimento degli uffici regionali preposti alla definizione e stesura dei piani, generalmente affidato all'ENEA in collaborazione con Agenzie regionali, Società, Università ed esperti.

Negli ultimi tre anni alcune Regioni hanno manifestato un interesse nuovo e molto forte per la programmazione energetica e quindi per la definizione dei PER, che avessero però diversa impostazione. In particolare i nuovi interessi sono stati rivolti ai Piani integrati con gli aspetti ambientali e con la programmazione economica.

Le Regioni che hanno deliberato di dare luogo al Piano Energetico sono diverse per natura e per storia "energetica" ciascuna con problematiche e strategie economiche diverse, ma tutte con la necessità di "governare" l'offerta e la domanda di energia sul proprio territorio.

Con il Decreto legislativo 112/98 la definizione e la realizzazione dei Piani Energetico-Ambientali diventa una necessità per governare lo sviluppo integrato del territorio.

Inoltre i nuovi PER dovranno contenere gli obiettivi energetico-ambientali identificati nella delibera CIPE 19 novembre 1998 relativa alle politiche e misure per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra, delibera c.d. "post-Kyoto".

La Regione Toscana, che già prima e dopo il 1991 aveva realizzato degli studi di Piano, ha emanato una legge in proposito, collegando il PER al "Piano di indirizzo territoriale", con una valenza di ecocompatibilità.

La Regione Umbria, che già antecedentemente al 1991 aveva dato luogo ad un Piano Energetico approvato dal Consiglio Regionale, ha ritenuto di dover procedere ad un nuovo piano con criteri di integrazione.

La Regione Lazio che aveva nel passato, prima e dopo il 1991, dato luogo a studi di piano ha recentemente ritenuto di completare e aggiornare gli studi già fatti, realizzando un nuovo Piano Energetico Ambientale.

La Regione Autonoma della Sardegna ha una situazione analoga a quella del Lazio, con studi di Piano fatti effettuare prima e dopo del 1991, che però non sono stati applicati. Ha pertanto deciso di far realizzare un effettivo Piano Energetico-Ambientale per predisporre di uno strumento di programmazione che tenga conto delle specifiche regionali e delle aspettative del sistema economico e civile della Regione.

La Regione Puglia, che non aveva realizzato dopo il 1991 nessuno studio di Piano, ha

recentemente dato luogo al Piano Energetico.

La Regione Abruzzo aveva fatto redigere studi di piano prima e dopo il 1991; ha avviato le attività per la definizione del PER che per alcune parti è già in via di realizzazione.

La Regione Marche ha completato ed approvato formalmente il proprio Piano.

Delle rimanenti, due Regioni hanno deliberato di dare luogo al Piano Energetico Ambientale (Molise e Campania), mentre altre come il Piemonte, la Lombardia e la Liguria hanno in corso aggiornamenti degli studi di Piano già elaborati.

Le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano hanno approvato il Piano Energetico che comprende tutti gli aspetti del sistema energetico individuando le potenzialità di sviluppo sia del risparmio che delle fonti rinnovabili, e gli strumenti per possibili interventi.

Pur nell'accezione nuova, tutte le Regioni in vario modo sono impegnate nella realizzazione del Piano Energetico-Ambientale che appare assumere una impostazione non dirigitica, ma basata su patti e accordi territoriali, coinvolgenti i maggiori soggetti operanti o implicati nel sistema energetico.

LA PIANIFICAZIONE ENERGETICA COMUNALE

L'articolo 5 comma 5 della legge 10/91 prevede la realizzazione dei Piani per lo sviluppo delle fonti rinnovabili per i Comuni con oltre 50mila abitanti; il 15%, circa una ventina, dei 136 interessati, ha ottemperato a tale obbligo di legge o avviato studi preliminari.

Tuttavia, negli ultimi anni sono stati fatti alcuni passi avanti nella predisposizione di apposite "Guide metodologiche" a supporto dei tecnici comunali che possono essere la base d'informazione e la proposta metodologica utili alla diffusione delle esperienze di pianificazione energetica a tutti i comuni interessati.

In particolare l'ENEA ha realizzato una Guida per la pianificazione energetica comunale che ha sperimentato in alcune città elaborando i piani di Rivoli (TO), Caserta, Potenza e Padova.

Alcuni Comuni, poi, hanno dato luogo ai PEC affidandoli alle proprie Aziende Municipalizzate e/o Società specializzate nel settore. E' il caso di Roma, Torino, Moncalieri, Cremona, Livorno, Rovigo, Palermo, Vicenza, Sesto San Giovanni, Foligno, Sassari, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese.

Altre Città hanno iniziato gli studi di Piano che saranno completati entro la fine del 1999 (Firenze, Siena, Trento, Novara).

LA METANIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO

Il Programma Generale di Metanizzazione del Mezzogiorno (legge 784/1980), fu approvato con delibera CIPE dell'11 febbraio 1988. Esso prevedeva il riconoscimento da parte dello Stato (in misura variabile) e da parte della Comunità Europea (in misura fissa) di un contributo finanziario per la realizzazione degli impianti di distribuzione e delle opere di adduzione del gas metano (queste seconde di esclusiva pertinenza dell'ENI - SNAM), restando a carico degli operatori (comuni o loro concessionari) la copertura della parte residua dell'investimento.

I comuni interessati al "Programma" erano 2.074, dei quali 1.738 riuniti in 199 "bacini di utenza a gestione unitaria" ed i rimanenti 336, classificati come "metanizzabili singolarmente", e fu articolato in due periodi successivi: un primo triennio ('87-'89) nel quale furono inseriti 1.301 comuni ed un biennio ('90-'91), comprendente 773 comuni.

Con la delibera prima citata, il CIPE diede avvio alla fase relativa al primo triennio, autorizzando i comuni in essa inclusi a presentare istanza di finanziamento, corredata del progetto esecutivo dell'opera, entro il 30 settembre 1989. Fu inoltre stabilito che sui singoli interventi sarebbe stato richiesto il cofinanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Alla scadenza fissata per la presentazione, le domande fecero registrare una richiesta economica che eccedeva largamente sia le previsioni a suo tempo formulate, che le risorse finanziarie in quel momento disponibili.

In ragione di ciò, il CIPE - con delibera del 21 dicembre 1989 - nel definire i criteri di priorità cui attenersi per l'esame delle istanze prodotte, stabilì che si redigessero delle "Graduatorie Regionali" basate su un indicatore di spesa, ottenuto dal rapporto tra il costo dell'investimento proposto per ogni singolo comune (o per singolo bacino di utenza) ed il numero degli abitanti in esso residenti.

Oltre alla realizzazione delle reti di distribuzione comunali, il Programma prevedeva l'esecuzione da parte dell'ENI - SNAM di n. 18 adduttori secondari per il trasporto del gas metano e di n. 198 collegamenti di bacino, dei quali, rispettivamente, n. 13 e n. 144 inclusi nel primo triennio operativo.

Con decisione della Commissione delle Comunità Europee (89/2259/3/CEE, del 21.12.1989), il Programma ottenne il cofinanziamento FESR, nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno (Q.C.S.) 1989-1993, con uno stanziamento di 783 milioni di ECU, successivamente aumentato a 820; il termine ultimo per il riconoscimento, da parte dell'Unione Europea, delle spese sostenute per l'attuazione del programma, sulle quali liquidare il relativo contributo comunitario, è scaduto il 31.12.1996.

Per quanto concerne i fondi nazionali, sono stati stanziati prima 1000 miliardi, poi attraverso successivi provvedimenti del CIPE, ulteriori 641 miliardi. La somma complessiva è stata ripartita tra reti di distribuzione comunale e opere di adduzione in ragione di 1260 miliardi per le prime e 381 miliardi per le seconde. Nonostante il massiccio intervento finanziario statale, comunitario e privato le attività previste per il primo triennio operativo non si sono ancora concluse. Sono stati approvati 677 progetti per la realizzazione di nuove reti di distribuzione comunali, 20 progetti per l'ampliamento di reti già esistenti. Nelle regioni Lazio e Marche, escluse dai contributi comunitari, sono stati approvati 24 progetti per la realizzazione di nuove reti di distribuzione e 4 progetti per l'ampliamento di reti già esistenti, per un investimento globale di 75 miliardi dei quali 61 miliardi a carico dello Stato e 14 miliardi a carico dei comuni o dei loro concessionari. Per quanto concerne le

opere di adduzione, sono stati ammessi a finanziamento 116 progetti di adduttori ENI, per un investimento globale pari a 850 miliardi dei quali 382 a carico dello Stato, 298 a carico FESR e 170 a carico dell'ENI.

Nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno per il periodo '94-'99, sono stati destinati al settore ulteriori 260 miliardi tra contributi nazionali e comunitari, che, in seguito alla delibera CIPE 21/3/97, hanno permesso l'approvazione di 77 iniziative incluse nel triennio e di 3 progetti dei comuni della Regione Sardegna (Oristano ed un primo lotto dei comuni di Cagliari e Sassari), per un investimento complessivo di circa 262 miliardi di lire. Le somme stanziare per il Comune di Nuoro, anch'esso compreso nel programma di metanizzazione della Sardegna (delibera CIPE del 21.12.1989 e 25.3.1992) sono state ripartite dal CIPE, con delibera 21.3.1997, tra i comuni di Oristano e Sassari in quanto il predetto comune non ha mai chiesto il finanziamento previsto.

Dei 677 progetti oltre il 60% circa delle opere risulta collaudata; per impedire che l'allungamento dei tempi necessari all'ultimazione dei lavori e al collaudo delle opere comportasse la perdita di una parte cospicua dei finanziamenti europei sono stati prorogati di 30 mesi i termini per il completamento dei lavori non ancora ultimati al 30/12/1996; la data per il collaudo dei lavori è stato prorogata al 18/6/1999.

Con legge 7 agosto 1997, n. 266, recante "interventi urgenti per l'economia", all'art. 9 sono stati stanziati 1.000 miliardi di lire per il completamento del Programma Generale di Metanizzazione del Mezzogiorno di cui alla legge 784/80, con alcune priorità di attuazione e precisamente:

- a) concessione dei contributi alle città capoluogo di provincia che non abbiano presentato, nei tempi previsti, la domanda ai sensi delle deliberazioni del CIPE dell'11 febbraio 1988 e del 25 marzo 1992;
- b) avvio del programma di metanizzazione della Regione Sardegna;
- c) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, primo Triennio operative, di cui alla citata deliberazione del CIPE dell'11 febbraio 1988 anche per i comuni appartenenti a bacini di utenza già parzialmente finanziati. "

In conformità a quanto previsto dalla legge la delibera approvata dal CIPE il 6 maggio 1998 prevede nell'ordine la concessione dei contributi ai comuni di Cagliari e Nuoro (punto a), al programma di metanizzazione della regione Sardegna (punto b), a quelle residue iniziative appartenenti al Triennio (punto c) ed ancora in attesa di essere approvate per il completamento di detta fase (1° momento operative) ed, infine, a quei comuni appartenenti a bacini di utenza già parzialmente finanziati (sempre punto c) nel Triennio (2° momento operative).

Quanto a quei comuni inseriti nel Programma di metanizzazione del Mezzogiorno ed appartenenti a bacini di utenza da finanziare totalmente nell'ambito del Biennio operative (tipologia peraltro non prevista dalla legge 266/97), la delibera approvata dal CIPE autorizza la presentazione dei relativi progetti entro un arco temporale più ampio che per gli altri comuni, ma ne rinvia l'esame all'esaurimento delle priorità fissate per legge, compatibilmente con le risorse finanziarie che eventualmente residuino o che potranno successivamente essere stanziate.

Va precisato tuttavia che la Corte dei Conti, nella riunione conclusiva tenutasi il 22 ottobre 1998, ha negato il visto per la registrazione della suddetta delibera contestando la legittimità di alcune agevolazioni finanziarie.

Al fine di superare il diniego posto dalla Corte dei Conti, stante le necessità di conservare il quadro delle agevolazioni finanziarie deliberate dal CIPE, la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 28, ha parzialmente modificato l'art. 9 della legge 266/97 sopracitata, definendo in modo più puntuale le varie forme di contribuzione statale ma lasciando invariato il suddetto stanziamento complessivo di 1.000 miliardi di lire.

In applicazione dell'art. 28 della legge n. 144, questo Ministero ha riproposto al CIPE una nuova deliberazione, sostanzialmente identica alla precedente che è stata approvata il 30 giugno 1999.

Ne consegue che si potrà dare avvio ai nuovi finanziamenti previsti dalla legge dopo che il CIPE si sarà pronunciato sull'argomento e dopo che la Corte dei Conti avrà registrato il nuovo provvedimento.

Tutta l'attività è comunque stata oggetto di specifiche relazioni annuali per il Parlamento a cui si rimanda per i maggiori dettagli.

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ENERGY MANAGER

Per il 1998, circa 2100 soggetti hanno effettuato la nomina del *Responsabile per l'Uso Razionale dell'Energia (Energy Manager)*; il numero totale dei nominati, tenuto conto dei responsabili locali, è di 2534.

In aggiunta alle campagne di sensibilizzazione e informazione basate su attività di sportello telefonico, convegni nazionali e incontri locali (con più di 500 presenze), l'ENEA, in collaborazione con FIRE, nell'ambito delle attività in preparazione alla Conferenza Nazionale Energia e Ambiente, ha svolto una ricerca mirata a valutare il contributo che i *Responsabili per l'Uso Razionale dell'Energia* possono fornire al conseguimento degli obiettivi energetici e ambientali del paese e all'evoluzione di questa figura professionale imposta dal nuovo quadro di riferimento.

L'indagine conoscitiva per il settore industriale ha evidenziato una netta separazione tra le problematiche relative a industrie energy-intensive o soggette a forti vincoli di compatibilità ambientale, sia in relazione ad aspetti di rischio (comparto chimico) o di livelli di qualità dei prodotti (comparto alimentare e comparti produttori di beni destinati a mercati a forte controllo), e a settori soggetti a minore concorrenzialità e minori vincoli.

Per le prime, gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche vanno analizzati tenendo conto del vincolo ambientale nei criteri di scelta. La loro realizzazione mirata all'eco-efficienza può indurre ritorni estremamente interessanti in termini di costi, con particolare riguardo alle materie prime e alle fonti di energia, di aumento della capacità competitiva e di acquisizione di vantaggi di mercato. In questo caso, è tuttavia necessaria una transizione dalla figura del tecnico professionale specifico alle problematiche energetiche a una figura manageriale che allarga il coinvolgimento sui problemi energetici anche alle problematiche ambientali e di innovazione dei processi e dei prodotti.

Per i settori del secondo gruppo e per molti operatori del terziario, la ricerca ha evidenziato una scarsa attenzione all'adozione di tecnologie e procedure mirate all'evidenziazione dei centri di spesa, alla revisione continua delle modalità gestionali, alla fissazione di obiettivi espliciti di miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali connesse ai processi produttivi.

Per entrambe le situazioni sono presenti problemi di riconoscimento del ruolo e di adeguato inserimento nella struttura gerarchica.

Per gli Energy Manager nominati all'interno della pubblica amministrazione, particolarmente negli Enti Locali, alle problematiche d'uso efficiente dell'energia per le proprie utenze, la legge 10/91 ed il DPR 412/93 hanno aggiunto compiti di pianificazione e controllo, con particolare riguardo agli usi termici e recentemente il decentramento amministrativo anche in materia energetica ha aggiunto compiti gestionali anche nel settore elettrico. In tale ambito la rete degli E.M. (pubblici e privati) operanti sul territorio può rappresentare un qualificato interlocutore per l'individuazione degli interventi di razionalizzazione energetica più convenienti dal punto di vista tecnico-economico e per la realizzazione di progetti dimostrativi su temi di interesse locale. Per il superamento degli ostacoli che impediscono una significativa realizzazione delle potenzialità attivate dalla legge 10/91 sono stati costituiti alcuni gruppi di lavoro settoriali (ENEA-FIRE e operatori economici) con il compito di elaborare proposte organizzative e procedurali in grado di garantire agli E.M. maggiore potere decisionale e capacità operativa rispetto all'attuale situazione.

L'ACCORDO DI PROGRAMMA MINISTERO INDUSTRIA-ENEA

Il quadro programmatico e gestionale dell'Accordo

1. L'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato (MICA) e l'ENEA costituisce uno degli strumenti predisposti dalla legge 10 del 9 gennaio 1991 per l'attuazione delle politiche nazionali nel campo dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e dello sviluppo delle fonti rinnovabili. In questa logica, l'Accordo è stato utilizzato per definire e realizzare un piano organico di interventi pluriennali per l'uso efficiente dell'energia e per lo sviluppo di tecnologie di generazione innovative, integrando le diverse attività che, in passato, erano svolte separatamente dai vari operatori pubblici del settore, e cioè l'Amministrazione centrale, le Regioni, i Comuni e l'ENEA stesso.

2. Il Piano programmatico generale dell'Accordo, stipulato il 2 aprile 1992, è articolato su quattro grandi Aree di intervento:

- Sviluppo di componenti, sistemi e impianti innovativi
- Progetti sul territorio e promozione della domanda
- Diffusione dell'informazione e formazione degli operatori
- Supporto alla Pubblica Amministrazione

All'interno di ciascuna Area, inoltre, sono stati definiti degli specifici Progetti, omogenei in termini di tecnologie e competenze, finalizzati al raggiungimento di obiettivi rilevanti per l'intero sistema nazionale (utenti, produttori, Pubblica Amministrazione); per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione, le attività sono rivolte essenzialmente alla Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie (DGERM) del MICA, agli Enti locali e al CIP.

3. Le attività dell'Accordo vengono finanziate congiuntamente dal MICA, dall'ENEA, dai partner industriali dei Progetti e, infine, da eventuali accordi o contratti di collaborazione stipulati con organismi nazionali o internazionali (per esempio, MURST, CNR, UE). In particolare, per quanto riguarda il MICA, l'Accordo prevedeva che, per lo svolgimento delle attività, il Ministero assumesse impegni pluriennali di spesa per un totale di 261.1 miliardi di lire (pari al 10% del finanziamento complessivo della legge 10/91), con una articolazione annuale conforme alle disposizioni dell'art. 38 della legge 10/91, come modificata dalla Legge di Bilancio dello Stato per ciascun esercizio finanziario; in realtà, poi, come la Legge Finanziaria 1993, il finanziamento complessivo dell'Accordo è stato ridotto a 251.1 miliardi di lire.

4. La gestione dell'Accordo è affidata ad un Comitato di Gestione misto MICA-ENEA, composto da 4 membri del MICA e 3 dell'ENEA e presieduto dal Direttore Generale della DGERM, che approva i programmi e i consuntivi di attività dei vari Progetti sulla base di un Piano Triennale, da definire all'inizio dell'Accordo, e di Piani di attività e Relazioni di consuntivo annuali predisposti anno per anno dall'ENEA.

5. In realtà, data la complessità e l'ampiezza delle attività comprese nell'Accordo, la gestione programmatica di quest'ultimo è andata a regime solamente nel 1994, e cioè dopo la definizione e l'approvazione (dicembre 1993) del Piano Triennale 1994-1996, che fornisce gli indirizzi generali per la predisposizione dei Piani Annuali di attività. Le attività svolte dell'ENEA per conto e su

richiesta del MICA nel periodo 1991-'93, antecedente all'approvazione del Piano Triennale, sono state inserite nell'Accordo a posteriori, all'atto della stipula dell'Accordo (attività 1991) e all'atto dell'approvazione del Piano Triennale (attività 1992-1993).

6. In definitiva, escludendo le attività pregresse che sono state riconosciute a posteriori, le attività dell'Accordo sono iniziate l'1 gennaio 1994 e sarebbero dovute terminare il 31 dicembre 1996; in realtà, poi, il Piano Triennale 1994-'96 è stato prorogato al 1997 dal Comitato di Gestione, allo scopo di riportare l'Accordo in sincronia con la cadenza di assegnazione delle risorse finanziarie: tali risorse, infatti, vengono assegnate annualmente con la legge di Bilancio dello Stato, e l'ultimo stanziamento (81.5 miliardi di lire) è stato effettuato solamente nel 1997.

Di conseguenza, nel 1997 è stato predisposto l'ultimo Piano Annuale di attività dell'Accordo; tale Piano è stato definito secondo un duplice criterio:

- garantire, per ogni attività, il conseguimento di risultati conclusivi ed autoconsistenti;
- utilizzare tutte le residue risorse finanziarie dell'Accordo.

Data questa scelta, il Piano 1997 è risultato di fatto sovradimensionato, per cui alcune attività non hanno potuto essere completate entro il 1997, e sono slittate al 1998.

Contemporaneamente, nel corso del 1997, sono arrivate a maturazione alcune nuove importanti iniziative del MICA in campo energetico, per le quali il Ministero ha ritenuto opportuno richiedere il supporto dell'ENEA come organo esecutore; fra queste si possono ricordare:

- l'organizzazione della Conferenza Nazionale Energia e Ambiente, da tenersi nel novembre 1998;
- l'avvio di un programma di diffusione dei "tetti fotovoltaici" e, in genere, delle fonti rinnovabili;
- la definizione dei provvedimenti e degli interventi per l'attuazione delle misure di contenimento dei gas serra decise alla Conferenza di Kyoto.

Sulla scorta di questi eventi, nel gennaio 1998, si è proceduto ad una revisione programmatica del Piano di attività 1997 con lo scopo, da un lato, di assicurare il completamento dell'Accordo entro il 1998, e, dall'altro, di inserire nel Piano le nuove attività richieste dal MICA.

In effetti, entro il 31 dicembre 1998, sono state completate sostanzialmente tutte le attività previste nella revisione programmatica del Piano 1997, ad eccezione di un numero molto limitato di azioni che, per documentate difficoltà tecniche o gestionali, richiederanno un prolungamento di alcuni mesi; la conclusione definitiva dell'Accordo, quindi, avverrà entro il 1999.